

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Premessa

Il presente regolamento è redatto secondo i principi enunciati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n° 249 del 1998 e modificato dal DPR n° 235 del 21/11/2007.

TITOLO I – Norme di comportamento e principi generali

Art. 1

Norme di comportamento. Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
- avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi
- mantenere nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri un comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato italiano
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle norme e dal regolamento di istituto
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, riconoscendolo come un importante fattore di qualità della vita della scuola
- non utilizzare durante le lezioni o le attività didattiche i telefonini, i giochi elettronici e i riproduttori di musica

Art. 2

Gli alunni che manchino ai doveri scolastici di cui all'art. 1, sono sottoposti a interventi di richiamo o sanzioni disciplinari individuate all'art. 10 del presente Regolamento. La sanzione assume prevalentemente finalità educativa e tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 3

Il regolamento fa suo il principio per cui la responsabilità disciplinare è personale; riconosce inoltre che nessun studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 4

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente

Art. 5

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 6

E' possibile convertire una sanzione in attività in favore della comunità scolastica. Le attività relative alle conversioni delle sospensioni in favore della comunità scolastica sono individuate dal Dirigente scolastico, nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, sentito il Consiglio di Classe per tramite del coordinatore.

Approvato dal Consiglio di Istituto il 11/11/2008

Art.7

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire, in quanto tale, sulla valutazione del profitto.

Art. 8

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati a seguito di decisione del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto e possono essere disposti solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Art. 9

Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il Coordinatore del consiglio di classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Titolo II – Interventi di richiamo e sanzioni

Art. 10

Nei confronti dello studente che non rispetta le norme di comportamento indicate all'art.1 sono disposti gli interventi di richiamo e/o le sanzioni di seguito indicate, unitamente ai soggetti competenti a comminare interventi/sanzioni.

Interventi di richiamo	Soggetto competente
rimprovero verbale	operatore scolastico/ docente - VP - DS
nota di comunicazione alla famiglia	docente - VP - DS
annotazione sul registro di classe	docente - VP - DS
allontanamento temporaneo dall'aula con obbligo di permanere a fianco dell'ingresso dell'aula stessa	Docente - VP - DS
lettera di informazione/richiamo rivolta a genitori / affidatario	Docente - VP - DS
richiesta di colloquio con genitori / affidatario	docente - VP - DS
limitazioni nella partecipazione ad alcune attività; assegnazione di consegne da osservare	docente - VP - DS

Sanzioni	Soggetto competente
ammonizione scritta da allegare al fascicolo personale dell'alunno e presentare allo scrutinio, con eventuale allontanamento dall'aula ed assegnazione di consegne da osservare	Vicepresidenza
ammonizione scritta da allegare al fascicolo personale dell'alunno e presentare allo scrutinio, eventualmente accompagnata da: a) comunicazione scritta a genitori/affidatario b) richiesta di colloquio con genitori/affidatario	Vicepresidenza Consiglio di classe riservato ai soli docenti
allontanamento dalla comunità scolastica per periodi inferiori a 15 gg.	Consiglio di Classe con tutte le componenti
allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 gg.	Consiglio d'Istituto

allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 gg. ed esclusione dallo scrutinio finale	Consiglio d'Istituto
per comportamenti comportanti situazione di rischio grave, per alunni, personale e l'alunno medesimo, può essere disposto l'allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della predetta situazione di rischio	Consiglio d'Istituto

Art. 11

Il richiamo o la sanzione vengono graduati sulla base dei seguenti parametri:

- tipologia di infrazione
- gravità degli esiti
- ricorrenza
- elementi o circostanze attenuanti
- elementi o circostanze aggravanti

Per infrazioni sino alla tipologia "d" di gravità lieve e ricorrenza occasionale, viene disposto un intervento di richiamo; per livelli superiori viene irrogata una sanzione disciplinare. In caso di comportamenti oggettivamente sanzionabili, sulla base della valutazione di eventuali elementi o circostanze attenuanti, la sanzione può essere convertita in intervento di richiamo.

Tipologia di infrazione

- a) inadempienze, caratterizzate dal mancato assolvimento/rispetto di obblighi o doveri di lavoro o regolamentari (entrata in ritardo, assenze non giustificate nei tempi dovuti, assenze "strategiche", mancanza del materiale didattico, consegne non rispettate ...)
- b) plagio, attivo e/o passivo, nell'esecuzione di verifiche e compiti didattici; suggerimenti non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione;
- c) danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
- d) omissione di consegna di comunicazione alla famiglia;
- e) falsificazione di firme dei genitori/affidatari;
- f) manomissione o alterazione di documenti scolastici;
- g) lesioni a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
- h) diffusione a terzi di riprese foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy;
- i) offese, minacce, azioni di bullismo e discriminazioni a persone o istituzioni (religioni, autorità, etnie ecc.);
- j) azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona;
- k) danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni;
- l) partecipazione a litigi violenti;
- m) aggressioni non pianificate;
- n) aggressioni pianificate.

Gravità degli esiti

La gravità degli esiti viene classificata secondo la scala:

- lieve: con piccoli effetti o conseguenze non comprendenti costi di ripristino o lesioni;
- media: con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento delle attività e/o costi di ripristino sino a 300€; disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura e attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco con interventi di minuto primo soccorso;
- alta: con conseguenze durevoli o che richiedono interventi straordinari di recupero e/o costi di ripristino oltre i 300€; disagio psicologico recuperabile con periodi di cura e

assistenza prolungati; lesioni determinanti stanti particolarmente dolorosi o richiedenti interventi importanti di primo soccorso;

- altissima: con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischio grave per l'intera comunità o che richiedano interventi di ripristino superiori ai 2000€; grave disagio psicologico richiedente interventi specialistici; lesioni necessitanti di interventi sanitari importanti.

La valutazione dalla gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali, quando il comportamento dell'alunno, pur non producendo conseguenze effettive è tuttavia in grado di determinare conseguenze rilevanti.

Ricorrenza

Classificata secondo la scala: occasionale; reiterata; costante.

Elementi o circostanze attenuanti:

- accertate situazioni di disagio sociale;
- particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva;
- provocazioni, occasionali o ripetute, da parte di compagni o altri soggetti;
- errata percezione/valutazione delle circostanze scatenanti o di contesto;
- immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, scuse ad eventuali parti offese e impegno a risarcimenti e/o a comportamenti corretti.

Elementi o circostanze aggravanti:

- premeditazione;
- azioni di gruppo;
- azioni ai danni di soggetti deboli;
- azioni ai danni di soggetti diversamente abili.

TITOLO III – Impugnazioni e Organo di Garanzia dell'Istituto

Art. 12

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che dovrà esprimersi entro i dieci giorni successivi al ricevimento del ricorso.

Art. 13

La sanzione, essendo un procedimento di natura amministrativa, può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 14

L'organo di garanzia, è deputato anche a decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti insorgenti all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 249/1998 e del DPR 235/2007

Art. 15

L'Organo di Garanzia disciplinare è composto da quattro membri: il Dirigente scolastico, un docente, un genitore e uno studente. I membri effettivi e supplenti dell'Organo di Garanzia sono nominati dagli eletti delle rispettive componenti nel Consiglio di Istituto e possono essere scelti fra tutti gli aventi diritto al voto.

Art. 16

L'Organo di Garanzia ha durata annuale ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le funzioni di

segretario sono affidate al docente che provvede a raccogliere i ricorsi, a convocare le riunioni e a dare attuazione alle delibere prese.

Art. 17

L'Organo di Garanzia opera e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.